

Ordinanza n. 18 del 27 aprile 2020

ORDINANZA SINDACALE CHE DISCIPLINA LA GESTIONE DEL MERCATO ORDINARIO RELATIVAMENTE AI SOLI POSTEGGI DESTINATI E UTILIZZATI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E DEL MERCATO CONTADINO MEDIANTE L'ADOZIONE DELLE MISURE CHE GARANTISCANO IL CONTINGENTAMENTO DEGLI INGRESSI E LA LORO VIGILANZA IN APPLICAZIONE ALL'ORDINANZA DELLA REGIONE EMILIA N. 66 DEL 22/04/2020 EMERGENZA COVID-19

IL SINDACO

Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da COVID-19, sull'intero territorio nazionale viene disposta, tra l'altro, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato I al medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 che ha modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020;
- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- il DPCM 1 aprile 2020 disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'Ordinanza del Ministro della Sanità d'intesa con il Presidente della Regione del 03 aprile 2020;
- il DPCM 10 aprile 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione relative all'introduzione di ulteriori misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19, ai sensi dell'art. 32 della L 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare:

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 08 Marzo 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 10/03/2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 14/03/2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 15/03/2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 16/03/2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 18/03/2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 20/03/2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 21/03/2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47 del 23/03/2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.48 del 24/03/2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.49 del 25/03/2020;

Considerato che le Regioni, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, in virtù dell'autonomia concessa con le disposizioni governative di cui sopra, da ultima quella dell'art. 8 punto 3. del DPCM 10 aprile 2020, possono continuare ad applicare le misure di contenimento più restrittive, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;

Atteso pertanto che la Regione Emilia Romagna, relativamente alla disciplina dei mercati, nonché alle modalità che ne disciplinano lo svolgimento durante il periodo d'emergenza Covid-19, ha così normato:

- a sospensione dei mercati ordinari e straordinari, dei mercati a merceologia esclusiva e dei mercatini e delle fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e, più in generale, dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, in virtù del punto 4. del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 32 del 10 marzo, avente validità dal 11 marzo fino al 3 aprile ;
- a sospensione dei mercati ordinari e straordinari, dei mercati a merceologia esclusiva e dei mercatini e delle fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, previo l'obbligo di garantire la distanza interpersonale di 1 metro, vietando ogni forma di assembramento, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura, in virtù del punto 3. del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 35 del 14 marzo, avente validità dal 15 al 25 marzo 2020;
- la sospensione, come ulteriore misura restrittiva, dei mercati ordinari e straordinari, dei mercati a merceologia esclusiva, dei mercatini e delle fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, in virtù del punto 3. del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 45 del 21 marzo 2020, avente validità dal 22 marzo al 3 aprile 2020;

- a sospensione, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività, dei mercati ordinari e straordinari, dei mercati a merceologia esclusiva, dei mercatini e delle fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e più in generale dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, stabilendo ,inoltre, la sospensione del commercio su aree pubbliche in forma itinerante; prevedendo, tuttavia, l'apertura, all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati, dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che l'accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro, in virtù del punto 1. lett. g) del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 61 del 11 aprile 2020, avente validità dal 14 aprile al 03 maggio 2020;

Preso atto che in data 22 aprile 2020, il Presidente della Regione Emilia Romagna con decreto n. 66 avente validità dal 23 aprile al 03 maggio 2020, superando quanto stabilito dal punto g) del precedente Decreto n. 61 del 11 aprile 2020 di cui sopra, disponeva al punto 1. lett. f) quanto segue:

- la sospensione, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività dei mercati ordinari e straordinari, dei mercati a merceologia esclusiva, dei mercatini e delle fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e, più in generale, dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari;
- la sospensione del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- la previsione dell'apertura, all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati, dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;

Visto l'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020 con il quali si dispone ai punti:

1. il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
4. l'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
6. l'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività d'acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
7. lett. c) gli accessi regolamentati e scaglionati per locali di dimensioni superiori a 40 m quadrati l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
8. l'informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;

Visto il Regolamento Comunale dei " Disciplina del mercato del martedì" approvato con Delibera di C.C. n. 77 del 17 novembre 2005 e successive modifiche, ed in particolar modo l'art.4 "Localizzazione e caratteristiche" che disciplina che:

- l'ampiezza dell'area;

- la suddivisione dei posteggi in base al settore merceologico

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 36/2008 in materia di disciplina degli orari di svolgimento del mercato ordinario del martedì;

Preso atto che si rende necessario individuare, nella piazza Vittorio Emanuele II e nella zona antistante al Municipio, l'area nella quale si potrà svolgere il mercato dei soli banchi alimentari (come da piantina allegata)

Ritenuto necessario, in applicazione a quanto stabilito dall'Ordinanza del Presidente della Regione n. 66 del 22 aprile 2020, con riferimento al punto 1. lett. f) disciplinare, da parte di questo Ente, la gestione dei mercati previa adozione dei criteri e misure idonee in modo da assicurare, anche previo accordo con gli esercenti la vendita dei generi alimentari, il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;

Stabilito, in virtù di quanto sopra indicato, al fine di poter consentire lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti alimentari da parte degli esercenti autorizzati su area pubblica, all'interno dei mercati ordinario, di adottare, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, i seguenti criteri e misure di sicurezza:

- perimetrazione dell'area destinata all'attività di mercato dei soli banchi alimentari tramite transennatura posizionata lungo tutto il perimetro, al fine di limitare l'accesso all'area unicamente dagli appositi varchi, secondo lo schema planimetrico allegato;
- individuazione di due varchi che consentano l'entrata e l'uscita per gli avventori in corrispondenza di via Roma. Entrambi i varchi saranno presidiati da un numero congruo di volontari del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, secondo il criterio "tante persone escono tante ne entrano", non superando il numero massimo consentito;
- l'affluenza massima all'interno dell'area di svolgimento delle attività di vendita di prodotti alimentari da parte degli esercenti autorizzati si determinerà al momento dell'apertura del mercato, conteggiando il numero degli operatori presenti (sia titolari che dipendenti/collaboratori famigliari) che, tenuto conto del criterio oggettivo di almeno 1 m di distanziamento sociale, potranno nella circostanza servire ciascuno un solo cliente, al fine di evitare code e sovraffollamenti all'interno dell'area mercatale;
- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
- assicurazione da parte degli operatori commerciali, anche per la loro clientela, dell'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi dovranno essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- obbligo di utilizzo dei guanti "usa e getta" nelle attività d'acquisto e di vendita, resi disponibili all'occorrenza dagli operatori commerciali;
- l'informazione pubblica, mediante la predisposizione e l'apposizione in corrispondenza del varco d'accesso all'area, a cura di personale dipendente del Comune di Campogalliano, di cartello temporaneo visibile, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro dei clienti in attesa di entrata;

Visto l'art. 50 "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia" comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Vista la legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Viste le disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, "Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso, con la presente,

DISPONE

- 1) Nella giornata di Martedì, durante gli orari stabiliti con ordinanza sindacale 36/2008 , lo svolgimento, nell'area appositamente delimitata di Piazza Vittorio Emanuele II (come da planimetria allegata), dell'attività di vendita di prodotti alimentari su area pubblica per gli esercenti operanti all'interno dei mercati ordinari, previa l'osservanza dei seguenti criteri e misure di sicurezza:
 - perimetrazione dell'area destinata all'attività di mercato dei soli banchi alimentari tramite transennatura posizionata lungo tutto il perimetro, al fine di limitare l'accesso all'area unicamente dagli appositi varchi, secondo lo schema planimetrico allegato;
 - individuazione di due varchi che consentano l'entrata e l'uscita per gli avventori in corrispondenza di via Roma. Entrambi i varchi saranno presidiati da un numero congruo di volontari del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, secondo il criterio "tante persone escono tante ne entrano", non superando il numero massimo consentito;
 - l'affluenza massima all'interno dell'area di svolgimento delle attività di vendita di prodotti alimentari da parte degli esercenti autorizzati si determinerà al momento dell'apertura del mercato, conteggiando il numero degli operatori presenti (sia titolari che dipendenti/collaboratori famigliari) che, tenuto conto del criterio oggettivo di almeno 1 m di distanziamento sociale, potranno nella circostanza servire ciascuno un solo cliente, al fine di evitare code e sovraffollamenti all'interno dell'area mercatale;
 - mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
 - assicurazione da parte degli operatori commerciali, anche per la loro clientela, dell'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi dovranno essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
 - obbligo di utilizzo dei guanti "usa e getta" nelle attività d'acquisto e di vendita, resi disponibili all'occorrenza dagli operatori commerciali;
 - l'informazione pubblica, mediante la predisposizione e l'apposizione in corrispondenza del varco d'accesso all'area, a cura di personale dipendente del Comune di Campogalliano, di cartello temporaneo visibile, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro dei clienti in attesa di entrata;

SANZIONI

Si dispone che, in caso d'inottemperanza alla presente ordinanza, si procederà ai sensi dell'articolo 4 "Sanzioni e controlli" del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riferimento all'art. 3, che stabilisce salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

Si dispone, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni qualora la violazione sia compiuta da parte degli esercenti la vendita di generi alimentari.

MODALITA' DI RICORSO

Si avverte che, contro il presente provvedimento, l'interessato può presentare ricorso:

- entro 60 gg dalla notifica del presente provvedimento al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 gg dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del DPR NOVEMBRE 1971, N. 1199.

ULTERIORI AVVERTENZE

- Per quanto riguarda ulteriori modalità di svolgimento dell'attività non disciplinate dalla presente ordinanza come ad es in materia di orari, spunte, presenze ecc si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia;
- a Polizia Municipale dell'Unione Terre d'Argine, nonché le forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento;
- Ai sensi di quanto previsto dalla L 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" si avverte che il Responsabile del procedimento è l'ing. Salvatore Falbo in qualità di Responsabile del Servizi al territorio;
- Della presente ordinanza è data notizia mediante pubblicazione all'Albo pretorio on-line e mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Campogalliano;

Campogalliano, lì 27 Aprile 2020

La Sindaca
Paola Guerzoni






COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

SETTORE III

ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO

LOCALIZZAZIONE
MERCATO SETTIMANALE



PLANIMETRIA POSTEGGI ALIMENTARI IN RISPETTO
ALL'ORDINANZA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 66 DEL 22/04/2020

Scala: 1:200

1° Tema

APRILE 2020

